

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 Art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 29973 del 19/11/2019 (Rv. 655919 - 01)

IMU - Immobili concessi in leasing - Risoluzione del contratto - Soggettività passiva del locatore - Mancata riconsegna del bene - Irrilevanza - Fondamento - Normativa in materia di TASI - Irrilevanza - Ragioni.

In base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 29973 del 19/11/2019 (Rv. 655919 - 01)